

Farmacisti



Farmacisti

Contratto di Assicurazione a copertura dell'attività per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Indice

Nota Informativa

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Informazioni sul contratto
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Glossario

Glossario giuridico

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Sezione Incendio

- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Garanzie aggiuntive

Sezione Furto

- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Garanzie aggiuntive

In caso di Sinistro Incendio/Furto

Sezione Responsabilità Civile

- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Garanzie aggiuntive
- In caso di Sinistro

Sezione Tutela legale

- Premessa
- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Garanzia aggiuntiva
- In caso di Sinistro

Sezione Assistenza

- Premessa
- Definizioni Specifiche
- Quando e come vi assistiamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- In caso di Sinistro

Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR)

Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.356.035.829,00 euro, formato da un capitale sociale di 4.861.000,00 euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 euro.

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469,5%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione, è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della sca-

denza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 8 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Incendio;
- Furto;
- Responsabilità civile;
- Tutela legale;
- Assistenza.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Le coperture assicurative – denominate Sezioni - prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni elencate nel paragrafo "Delimitazioni ed esclusioni" di ciascuna Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo come disciplinato negli articoli 2 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia", 4 "Variazione dell'ubicazione e dell'attività" e 5 "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza di limiti di Indennizzo/Risarcimento e massimali indicati in Polizza e possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.500,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro
Minimo:	2.500,00 euro
Indennizzo:	7.500,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro
Minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.000,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	25.000,00 euro
Indennizzo:	95.000,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	15.000,00 euro
Indennizzo:	96.000,00 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Esempio: il cambiamento di turno, da diurno ad esclusivamente notturno, può aggravare la probabilità di rapine. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 5 "Aggra-

vamento del Rischio" e 6 "Diminuzione del Rischio" delle Condizioni Generali.

6. Premi

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento in più rate purché il Premio di ognuna non sia inferiore a 100,00 euro. In caso di pagamento frazionato del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente il Premio dovuto esclusivamente per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro annui.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.

Il contratto può prevedere che il premio sia collegato all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 10 "Indicizzazione - Adeguamento automatico" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.

7. Rivalse

L'articolo 1916 del Codice civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" prevede che la Compagnia che ha pagato l'Indennizzo può sostituirsi all'Assicurato nell'esercizio dei diritti di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all'esercizio del succitato diritto di surrogazione se il danno è causato da persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate o collegate, dallo stesso.

Si rinvia allo specifico articolo "Rinuncia al diritto di surrogazione" delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del

Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni.

La Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Si rinvia all'articolo 7 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa imposta secondo le aliquote seguenti:

Incendio: 22,25%

Furto: 22,25%

Responsabilità civile: 22,25%

Tutela legale: 21,25%

Assistenza: 10%

AVVERTENZA:

Esenzione dalle imposte - Le polizze sono esenti dalle imposte per i rischi ubicati nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro", si precisa che il **Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno – entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro i 3 giorni successivi.**

Il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono altresì trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, disporre in analogia per le cose illese se esistenti, ovvero provare l'esistenza di beni simili a quelli danneggiati o rubati.

La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa delle circostanze dell'evento.

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rinvia ai capitoli "In caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Sinistro Tutela legale, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla D.A.S. o alla Compagnia. I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comportano per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

In caso di Sinistro Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi ad Europ Assistance Italia.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai capitoli "In caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all'autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman's Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n.2320159 Milano
Fax numero: 022662.2243
E-mail: reclami@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e
di Interesse Collettivo,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che l'Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- All'autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito

Financial Service Ombudsman's Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2

Modalità di reclamo e modulistica al sito:
www.financialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la garanzia Tutela legale, è previsto l'arbitrato in caso di disaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio. In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia



Data ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2010

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - il contratto di Assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto - forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore totale - forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle Cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata. La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza.

Centrale Operativa - è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa le prestazioni di cui alla Sezione Assistenza Farmacisti.

Compagnia - è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato): mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

Contraente - il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Esplosivi - sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia - l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo o il Risarcimento.

Furto - impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 c.p.).

Incendio - combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità - si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infiammabili - sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V.

Intermediario assicurativo - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Massimale - l'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro.

Merci speciali

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Periodo di assicurazione - il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza - il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Prestatori di lavoro - tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e

mercato del lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza.

Rapina - sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri (art. 628 cp).

Ricette farmaceutiche - le ricette "Spedite" a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), ovvero le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'Assicurato detiene sino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal S.S.N. per il rimborso.

Risarcimento - la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio - la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo - Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto - percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio/implosione - repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

Serramento - manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

Sinistro - il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

Solaio - il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

Territorio Italiano - quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto - il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubazioni - insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto dell'acqua.

Vetro antisfondamento - manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Ciascuna sezione di Polizza può contenere ulteriori definizioni che spiegano efficacia limitatamente alla garanzia di riferimento.

Glossario giuridico

Arbitrato - La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale - è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

Danno extracontrattuale - è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucchiolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo - è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso - è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale - si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Fatto illecito - Consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non coincide con l'inadempimento, ossia la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Insorgenza (del Sinistro) - coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel **Penale** (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di modificazione di quest'ultimo;
- nell'**Extracontrattuale** (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel **Contrattuale** (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) - commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà ed intenzione, provoca lesioni ad altra persona.

Omicidio colposo (art. 589 C.P.) - commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato) - Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, tasse di registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.), contributo unificato per l'introduzione di un giudizio

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo del reato ascritto. La garanzia di Polizza, salvo diversa previsione, opera per i reati colposi, salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "**Procedimenti penali per delitti dolosi**".

Reato - violazione di norme penali.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (**per delitti**: reclusione, multa; **per contravvenzioni**: arresto, ammenda).

Sanzione amministrativa - misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro

oppure nella sospensione o decadenza di licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'autorità amministrativa, ma in alcuni casi spetta all'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia - sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Statuto dei lavoratori (con riferimento all'art. 28) - ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

Transazione - accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'Esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è causa di inoperatività della garanzia.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere pagati alla Compagnia oppure all'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza autorizzata dalla Compagnia all'esazione dei Premi.

Articolo 3

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Variatione dell'ubicazione e dell'attività

L'Assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in Polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio Assicurato, l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.

Articolo 5

Aggravamento del Rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 6

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. La Compagnia rinuncia al diritto di recesso ivi contemplato

Articolo 7

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall'intera Polizza, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 8

Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 9

Oneri fiscali

Gli Oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10

Indicizzazione - Adeguamento automatico

Le somme assicurate, i massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della Polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso le somme assicurate ed il Premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 11

Altre Assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione Incendio

Cosa e Come Assicuriamo

È Assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dagli "Eventi Coperti".

Fabbricato

Per Fabbricato si intende:

- locali di proprietà o in locazione all'Assicurato destinati all'esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, **esclusa l'area**, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, videocitofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d'aria, di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed arredamento in genere anche se di proprietà di terzi e tutto quanto inerente l'attività dichiarata (**esclusi veicoli a motore**) anche se all'aperto nell'area di pertinenza della Farmacia, compresi:
 - addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "Fabbricato";
 - valori (denaro, titoli di credito) inerenti all'attività **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro**;
 - qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
 - effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
 - quadri ed oggetti d'arte di **valore singolo non superiore a 2.500,00 euro**.

Sono escluse dalla presente voce le "Ricette farmaceutiche".

Ricette farmaceutiche

Per "Ricette farmaceutiche" si intendono quelle "Spedite" a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette me-

diche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'Assicurato detiene nell'ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.

Eventi coperti:

- Incendio;
- Fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
- Scoppio, Esplosione ed Implosione (**esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi**);
- azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del fabbricato e del macchinario (**escluso quanto previsto alla voce "Elettronica"** sia di base sia aggiuntiva), **sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per ogni anno assicurativo** (salvo quanto previsto nella scheda di Polizza) **con esclusione:**
 - **dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;**
 - **dei primi 100,00 euro per Sinistro;**
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- onda sonora;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali, **esclusi quelli dell'Assicurato**;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure sviluppatasi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni, installate nel Fabbricato indicato in Polizza e di sua esclusiva competenza, **con esclusione:**
 - **dei danni alle merci poste in locali interrati e seminter-rati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;**
 - **dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;**
 - **delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;**
 - **dei primi 150,00 euro per Sinistro;**
- guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

Altri eventi coperti

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i dipendenti), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipino agli atti suindicati (**se superiore a 5 giorni vengono indennizzati solo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio**).

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;
- relativi ai primi 500,00 euro per Sinistro. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- sovraccarico di neve con un limite di 26.000,00 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro;
- uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dall'urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
 - dei danni provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
 - dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, Tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne;
 - dei primi 250,00 euro per Sinistro.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Ambito territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano.

Rischio locativo

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso terzi e/o locatari

La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del massimale convenuto e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" del presente capitolo.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati "terzi":

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Elettronica

È Assicurato inoltre l'Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a:

- registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, strumenti elettronici, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di prevenzione e di allarme, e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all'attività da:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco-voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;

- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio **sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per annualità assicurativa** (salvo quanto eventualmente convenuto nella scheda di Polizza).

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- da Eventi coperti nelle sezioni "Incendio" e "Furto";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 150,00 euro per Sinistro.

Merci ed attrezzature presso terzi

La Compagnia risponde, **purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza**, dei danni arrecati alle merci ed attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano per un valore non superiore al 5% della partita "Contenuto" e purché il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" alla voce "Caratteristiche del Fabbricato".

Spese di demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile** a termini di Polizza.

Qualora l'Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto comunque **sino a concorrenza di 250,00 euro**, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro" Incendio/Furto.

Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia Assicurato il Fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al Fabbricato;
- pannelli radianti.

La presente garanzia è valida **sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro**.

Indennità aggiuntiva

All'Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria **sino al 10% dell'Indennizzo liquidato** per le partite Fabbricato, Rischio Locativo e Contenuto **con il massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa**, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro" Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti (escluse "Ricette farmaceutiche" e "Supporti di dati"), attestati, titoli di credito (per la sola procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Danni indiretti

Nel caso di forzata inattività della Farmacia assicurata, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro" Incendio/Furto, riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario di 150,00 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, **purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro**.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio Assicurato, l'importo forfettario giornaliero suindicato sarà ridotto della metà.

Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ogni annualità assicurativa è di 16.000,00 euro.

Anticipo indennizzi

La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile Danno indennizzabile, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza alla voce "Obblighi" di cui al capitolo "In caso di Sinistro" Incendio/Furto;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce "Esagerazione dolosa del danno" di cui al capitolo "In Caso di Sinistro" Incendio/Furto;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 52.000,00 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto

all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni causati dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti dell'attività, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo" esclusivamente per la forma di garanzia a Valore Totale.

Per "Valore a nuovo" si intende:

- per il Fabbriato o Rischio Locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbriato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e le "Ricette farmaceutiche").

Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Qualora la garanzia venga prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile non sarà operante.

Delimitazioni ed esclusioni

Caratteristiche del Fabbriato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbriato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con Solai e strutture portanti del Tetto combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% del-

le rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operativa a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, nonché di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo");
- causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo"), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione (salvo quanto previsto alla voce "Merci in refrigerazione" del capitolo "Garanzie Aggiuntive");
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto alle voci "Danni indiretti" ed "Indennità aggiuntiva" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo");
- di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli "Eventi coperti".

È fatto salvo quanto previsto alla voce "Elettronica" dei capitoli "Cosa e Come Assicuriamo" e "Garanzie Aggiuntive".

Leasing

Limitatamente al "Contenuto" le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in leasing, salvo diversamente convenuto.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza ed indicata la somma assicurata)

Merci in refrigerazione

L'Assicurazione vale per i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale erogazione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi previsti dalla presente sezione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica della Farmacia;

- black-out a seguito dell'accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza della Farmacia assicurata.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e con l'applicazione di una **Franchigia pari al 10%** della somma assicurata per la presente garanzia.

Rottura lastre

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, marmo e/o simili pietre dure, insegne di cristallo e non, di pertinenza della Farmacia e/o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche nel caso in cui il Fabbricato non risulti assicurato nel presente capitolo.

Sono esclusi i danni:

- **determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- **verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;**
- **dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;**
- **provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo");**
- **a lastre di marmo e/o simili pietre dure costituenti pavimentazioni e/o rivestimenti murali;**
- **da Furto e tentato Furto.**

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Questa garanzia viene prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Elettronica (forma a Valore Totale)

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli "Eventi coperti" sottoriportati alle "Attrezzature" della Farmacia.

Sono Attrezzature, ai fini della presente garanzia:

- registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, strumenti elettronici, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di prevenzione e di allarme, e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all'attività.

• Eventi coperti:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;

- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

• Supporti di dati - Maggiori costi

In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici o C.D., la Compagnia corrisponde, **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.

• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.

Sono esclusi dalla garanzia i programmi applicativi e/o personalizzati.

• Contratto di assistenza tecnica

Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimangono esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all'interno dell'apparecchiatura assicurata.

• Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- **da eventi previsti dalle sezioni Incendio e Furto;**
- **derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;**
- **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;**
- **per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;**
- **per mancata o inadeguata manutenzione;**
- **a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;**
- **di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;**
- **relativi ai primi 250,00 euro per Sinistro, comprensivi della Franchigia prevista alla voce "Elettronica" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo".**

Sezione Furto

Cosa e Come Assicuriamo

È assicurato l'Indennizzo per la perdita del Contenuto, dei Valori e delle Ricette farmaceutiche, posti nei locali della Farmacia indicati in Polizza, in conseguenza degli "Eventi Coperti".

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi e quant'altro inerente all'attività (**esclusi veicoli a motore**);
- impianti di allarme, contenitori di sicurezza (**escluso il loro contenuto**);
- Valori (inerenti l'attività) che, anche se non "sottochiave", sono riposti in contenitori di sicurezza, in registratori di cassa, in cassette e/o mobili, **sino alla concorrenza di 3.000,00 euro per Sinistro e di 6.000,00 euro per anno assicurativo**;
- Valori (inerenti l'attività) trasportati all'esterno della Farmacia **sino alla concorrenza di 3.000,00 euro per Sinistro e di 6.000,00 euro per anno assicurativo**, alle condizioni di cui alla voce "Portavalori" del capitolo "Garanzie Aggiuntive".
Sino al suddetto limite, in caso di Sinistro lo Scoperto indicato si intende abrogato;
- effetti personali dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei suoi dipendenti (**esclusi preziosi e valori**);
- qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
- quadri ed oggetti d'arte **con il limite di Indennizzo di 2.500,00 euro per singolo pezzo**.

Valori

Per "Valori" si intendono denaro e titoli di credito inerenti all'attività.

Ricette farmaceutiche

Per "Ricette Farmaceutiche" si intendono quelle "Spedite" a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'Assicurato detiene nell'ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.

Eventi coperti:

- Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- Furto commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**;
- Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- Furto dei "Valori" e delle "Ricette farmaceutiche". Qualora siano operanti le relative partite, in aggiunta alla voce "Contenuto", l'Assicurazione è operante **esclusivamente alla condizione che tali beni siano riposti in cassette, mobili, contenitori di sicurezza tutti chiusi a chiave e che l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato i suddetti contenitori mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili**;
- Rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Relativamente ai "Valori" e alle "Ricette farmaceutiche", la garanzia Rapina è operante quand'anche tali beni non siano custoditi nei contenitori di sicurezza;
- guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina:
 - alle cose assicurate (**escluso "Valori" e "Ricette farmaceutiche"**) **sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto**;
 - ai locali ed ai relativi Serramenti **sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per Sinistro e di 10.000,00 euro per anno assicurativo**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" di cui al capitolo "**In Caso di Sinistro**" Incendio/Furto.Sono inoltre compresi, **sino alla concorrenza dei limiti suddetti**, i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
- Furto commesso:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrine, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nella Farmacia;
- Furto commesso dai dipendenti della Farmacia fuori dall'orario di lavoro, a condizione che:
 - **l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza**;
 - **il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi**;
- Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
- Furto, Rapina di merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle ser-

rature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **con il limite massimo di 150,00 euro per singolo Sinistro.**

Ambito territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano.

Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconosce all'Assicurato una somma forfettaria sino al **10% dell'Indennizzo liquidato** a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce "**Limite massimo di Indennizzo**" del capitolo "**In Caso di Sinistro**" Incendio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce "**Procedura per la valutazione del danno**" del capitolo "**In Caso di Sinistro**" Incendio/Furto;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Forma di Assicurazione

L'Assicurazione viene prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e le "Ricette farmaceutiche").

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusura

Limitatamente agli eventi da Furto di cui alla voce "Eventi coperti", la garanzia è operante a condizione che:

- le pareti ed i Solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da altri o di uso comune, siano costruiti in muratura;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusiva-

mente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- **inferriate** (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei Serramenti.

Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di Serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopraindicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Compagnia corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di Polizza, **restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri;
- se viene accertato che i mezzi di protezione e chiusura, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di Polizza, **restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato** stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo viene determinato ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza;
- b) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;

- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto alla voce "Eventi Coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" relativamente al Furto commesso dai dipendenti;

- d) causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
- e) di Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "Valori" e "Ricette farmaceutiche" e per più di 45 giorni per il "Contenuto".

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di Sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti.

Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato e previa conferma della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se richiamate in Polizza ed indicata la somma da assicurare)

Merci ed attrezzature trasportate

Furto, Rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla Farmacia, su autoveicoli in uso all'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti.

L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, l'ammontare dell'Indennizzo viene stabilito tenendo conto di uno Scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo viene determinato ai sensi del capitolo "In Caso di Sinistro" Incendio/Furto e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. Questa garanzia viene prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Portavalori

È assicurato l'Indennizzo di "Valori" e "Ricette farmaceutiche" contro:

- il Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso od a portata di mano;
- il Furto strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso;
- la Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei dipendenti a libro paga, dei prestatori d'opera a rapporto libero professionale, nello svolgimento delle funzioni di "Portavalori":

- all'esterno dei locali della Farmacia;
- entro i confini del Territorio italiano;
- durante l'orario compreso fra le ore 5 e le ore 21.

Costituiscono condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che la persona che effettua il trasporto e quelle che l'accompagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all'effettuazione del trasporto;
- che per trasporti eccedenti 26.000,00 euro e sino a 52.000,00 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato;
- che per trasporti eccedenti 52.000,00 euro e sino a 160.000,00 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- che i trasporti eccedenti 160.000,00 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Questa garanzia viene prestata nella forma a "Primo Rischio assoluto".

In Caso di Sinistro Incendio /Furto

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;

c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il **Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati**.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta delle parti
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli

"Obblighi" In Caso di Sinistro Incendio/Furto;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce **"Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"** del presente capitolo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi della voce **"Procedura per la valutazione del danno"** comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i seguenti criteri:

• Fabbricato

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

• Macchinario - Attrezzatura - Arredamento

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali non dovuti all'erario.

• Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli Oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

• Ricette farmaceutiche

Premesso che il valore delle "Ricette farmaceutiche" è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente), resta convenuto fra le Parti che, ove al momento del Sinistro, l'Assicurato non fosse in grado di produrre la documentazione specifica atta a provare il valore delle ricette danneggiate o sottratte, la liquidazione dell'Indennizzo avviene come segue:

"Si rileverà l'ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili sotto la voce "Importo Netto Ricette" presentata al Servizio Sanitario Nazionale per il pagamento convenzionale, nel mese precedente e nel mese successivo al Sinistro.

Tale ammontare (sommatoria dei mesi considerati) diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione costituisce il valore medio convenzionale.

Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni a cui si riferiscono gli enti oggetto del Sinistro, costituisce il valore dell'Indennizzo".

Quanto sopra non vale per le ricette per l'acquisto di prodotti protesici e dietetici.

• Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato" "Macchinario - Attrezzature - Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Esclusivamente per la forma a "Valore Totale", tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del Sinistro" (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del Sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del Sinistro";
3. uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla da-

ta di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

• Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Assicurazione parziale - Tolleranza

(forma a Valore Totale)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la rispettiva somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "Esclusioni" dei rispettivi Settori.

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 delle Condizioni Generali, l'Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione

Recupero delle cose asportate

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Sezione Responsabilità Civile

Cosa e Come Assicuriamo

Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, per morte, per Lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un Sinistro in relazione all'esercizio della Farmacia assicurata ed in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali svolti nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/7/1934 e del D.P.R. n. 309 del 09/10/1990 e successive modificazioni.

La garanzia vale anche per i danni derivanti dalla vendita dei prodotti previsti dal provvedimento CIP n. 17/78 - 30/83 e successive modificazioni consigliati all'utente dall'Assicurato stesso, nonché da attività complementari ad essa connesse quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;

- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- detenzione di cani;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni. L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- circolazione ed uso dei velocipedi;
- servizio antIncendio interno o intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri rischi coperti

La copertura assicurativa vale anche per:

- limitatamente ai lavori presso terzi:
 - i danni a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute sino a concorrenza di **52.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione dei primi 100,00 euro per ogni Sinistro**;
- il Rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall'installazione presso terzi delle cose vendute, **ferma l'esclusione dei Rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore**;
- i danni cagionati dai prodotti venduti o somministrati, **purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna degli stessi, e comunque durante il periodo di validità del contratto, esclusi comunque i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Il massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo;
- il Rischio derivante dalla proprietà degli apparecchi medici e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi.
Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle cose stesse, la spesa per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità;
- il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i Rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m.**), nonché da cancelli anche automatici.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua purché conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne, **con esclusione dei primi 100,00 euro per Sinistro**. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione, la presente garanzia opererà a secondo Rischio e cioè per l'eccezione rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione;

- il Rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione **purché affidati a terzi**, dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività;
- il Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentisi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della Farmacia stessa, **previa deduzione dei primi 100,00 euro per ogni veicolo**. Restano esclusi i danni da Furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, compreso quanto possa derivare dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i. in materia di sicurezza del lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A questi effetti sono considerati "terzi" anche i dipendenti dell'Assicurato **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime** così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- per i danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell'Assicurato;
- i danni derivanti dall'attività di persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico **con esclusione dei primi 100,00 euro per ogni mezzo danneggiato**.

Ambito territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Qualifica di terzi

Sono considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):

- i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la Farmacia assicurata;
- le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.

Committenza

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di

quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente:

- a) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati**.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una **Franchigia fissa di 250,00 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti del Territorio italiano** ;

- b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nell'esercizio Assicurato.

Numero addetti

Nel numero degli addetti dichiarato in Polizza sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i familiari, i dipendenti salariati e stipendiati, gli apprendisti che prestano la loro opera nella Farmacia assicurata e i prestatori d'opera liberi professionisti.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Compagnia che adegua il Premio alla prima scadenza annuale di rata.

Si conviene che, ove nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, **la Compagnia provvede a risarcire il danno in proporzione tra il numero degli addetti dichiarati ed il numero degli addetti accertati** (art. 1898 del Codice Civile - ultimo comma). La Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale **solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato**.

Delimitazioni ed esclusioni

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto al capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" sotto la voce "Qualifica di terzi".

Salvo quanto previsto al capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" sono inoltre esclusi dall'Assicurazione i danni:

- che siano conseguenza naturale delle modalità adottate

- dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;
- derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
 - da Furto;
 - da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
 - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate;
 - cagionati dalle cose vendute e installate presso terzi, dopo l'esecuzione dei lavori;
 - da detenzione di esplosivi;
 - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m. ed i. per il trattamento e la tutela dei dati personali;
 - derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i. (ex d.lgs. 494/96).

Garanzie Aggiuntive

(operanti solo se richiamate in Polizza)

Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per Lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti - regolarmente assunti - addetti alle attività per le quale è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dal-

l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

Limitatamente al regresso I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità. L'Assicurazione non vale:

- per i primi 2.500,00 euro di Risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato;
- per le malattie professionali.

Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del massimale per Sinistro indicato in Polizza, con il limite di 400.000,00 euro per ogni dipendente infortunato.

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 250,00 euro e con il massimo Risarcimento di 52.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

In Caso di Sinistro

Obblighi

L'Assicurato deve fare denuncia per iscritto di ciascun Sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia utile per la Compagnia.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1915 del Codice Civile.

Denuncia dei Sinistri relativi ai prestatori di lavoro (R.C.O.)

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta svolta dagli organi competenti.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

Sezione Tutela legale

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 - Tel. 0458378901 - Fax 0458351023 in seguito detta D.A.S..

A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Cosa e Come Assicuriamo

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, nei limiti del massimale previsto in Polizza e delle condizioni che seguono, il Rischio delle seguenti spese che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- le spese di Assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Forme di garanzia

– Procedimenti civili e penali –

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da

pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 200,00 euro e che siano relative a:

- locazione o proprietà degli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro matricola;
 - le spese degli arbitri e del legale intervenuti, entro il limite di 5.000,00 euro per ciascun arbitrato, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
 - forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionate e/o ricevute;
- d) debba opporsi in 1° grado alle sanzioni amministrative pecuniarie ove la somma ingiunta sia superiore a 500,00 euro.

In tal caso si ritiene conseguentemente abrogata l'esclusione relativa alla natura fiscale e amministrativa prevista al capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Persone assicurate

- Relativamente ai casi di cui ai capi a) et b) che precedono, oltre al Contraente (titolare o gestore di Farmacia), sono assicurati anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti.

In caso di vertenza tra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente;

- relativamente al caso di cui al capo c) che precede è Assicurato il solo Contraente.

– Procedimenti penali –

La garanzia riguarda la tutela dell'Assicurato che sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.

Persone assicurate

Oltre al Contraente (titolare o gestore di Farmacia), sono assicurati anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti.

Estensione territoriale

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di vei-

- coli a motore, imbarcazioni o aerei;
- **materia tributaria, fiscale o amministrativa**, fatta eccezione per i soli procedimenti penali previsti in Polizza e derivanti da violazioni di leggi che regolano tale materia nonché dalla previsione di cui al titolo Forme di garanzia lett. d);
- **diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- **controversie riferibili a beni immobili** diversi da quelli identificati in Polizza ove viene svolta l'attività;
- **operazioni di acquisto, di trasformazione e/o ristrutturazione comportanti ampliamento di volume di beni immobili;**
- **acquisto di beni mobili registrati;**
- **procedure arbitrali;**
- **vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;**
- **controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;**
- **controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;**
- **controversie di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori;**
- **operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria;**
- **vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui;**
- **danni derivanti da inidoneità, mancato, errato, insufficiente adeguamento dei sistemi informatici (hardware e software) in relazione:**
 - alla gestione multivalutaria.

Garanzia Aggiuntiva

(valida solo se richiamata in Polizza)

Procedimenti penali per delitti dolosi

La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto doloso; la garanzia comprende le spese di difesa degli Assicurati purché questi vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro al momento in cui inizia il Procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato.

In Caso di Sinistro

Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle Parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi.

La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei Contraenti. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le vertenze, promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti Sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne immediata comunicazione, trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui alla successiva voce "Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa", alla D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia.

I Sinistri denunciati oltre due anni dalla loro Insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia.

L'Assicurato, pena la decadenza dal diritto alla garanzia, dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire alla D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare alla D.A.S. un legale-residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia.

Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico tutti gli Oneri fiscali che dovessero risultare dovuti nel corso o alla fine della vertenza.

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente voce "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale".

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per

i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascia le necessarie procure.

In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - **la questione, a richiesta di una delle Parti, da formularsi per iscritto, può essere demandata ad un arbitro** sulla cui designazione le Parti devono accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente. E' salva comunque la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la D.A.S.; **in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.**

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della Polizza. La D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

Sezione Assistenza

Premessa

La Compagnia, per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia "Assistenza", si avvale della **Europ Assistance Italia S.p.A.** con sede in Milano Piazza Trento, 8



per chiamate dall'estero
telefono +39.0258286160.

Definizioni Specifiche

Assicurato: il titolare della Farmacia e suoi collaboratori.

Società di assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A.

Trasporto sanitario: trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.

Quando e Come Vi Assistiamo

L'assistenza opera nei confronti dell'Assicurato e della sua Farmacia ubicata in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.

In caso di infortunio occorso all'Assicurato

In caso di infortunio occorso all'Assicurato nell'ambito della Farmacia e nell'orario di lavoro, la Compagnia, tramite Europ Assistance, fornisce le prestazioni che seguono:

- **Consulti medici telefonici**

Nel caso in cui l'Assicurato non riesca a contattare il proprio medico abituale può, mettendosi in comunicazione con il servizio medico di Europ Assistance, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.

- **Invio di un'ambulanza**

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, il servizio medico di Europ Assistance giudichi indispensabile una visita medica accurata e sempreché non sia reperibile il medico abituale dell'Assicurato, Europ Assistance provvede a far trasportare l'Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino centro di pronto soccorso. La Compagnia, tramite Europ Assistance, sostiene o rimborsa all'Assicurato il relativo costo sino ad un **massimo di 100,00 euro.**

- **Invio di un medico**

Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico di Europ Assistance avverta, nel trasporto del paziente senza una preventiva visita medica sul posto, la presenza di rischi obiettivi per l'incolumità dell'Assicurato, Europ Assistance provvede ad inviare gratuitamente un suo medico convenzionato al capezzale del paziente.

Nel caso in cui da un secondo consulto telefonico fra il medico di guardia Europ Assistance ed il medico che ha visitato l'Assicurato si giudichi necessario un suo trasporto in ospedale, questo viene effettuato secondo le modalità previste al precedente comma.

- **In caso di guasto agli impianti interni o esterni**

In caso di guasto agli impianti interni od esterni della Farmacia la Compagnia, tramite Europ Assistance, fornisce le seguenti prestazioni:

- **Tecnico specializzato**

In caso di necessità non aventi carattere d'urgenza, Europ Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, il più velocemente possibile, il Tecnico specializzato richiesto, disponendo il:

- reperimento ed invio di un idraulico;
- reperimento ed invio di un elettricista;
- reperimento ed invio di un fabbro;
- reperimento ed invio di un vetraio.

Tutti i costi relativi all'intervento sono a carico dell'Assicurato.

- **Interventi di emergenza sull'impianto idraulico**

In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all'impianto idraulico che compromettano la prosecuzione dell'attività dell'Assicurato, Europ Assistance provvede il più velocemente possibile al reperimento e all'invio di un tecnico idraulico sul luogo del Sinistro. La

Compagnia, tramite Europ Assistance, sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un **massimo di 25,00 euro per intervento**.

Tale prestazione non opera in caso di danni causati dal gelo e per gli interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e su tubature o rubinetterie a loro collegate, quando tali apparecchi mobili non abbiano attinenza con l'attività svolta dall'Assicurato.

- **Interventi di emergenza sull'impianto elettrico**

In aggiunta a quanto previsto al precedente comma ed in caso di guasti all'impianto elettrico che compromettano la prosecuzione dell'attività dell'Assicurato, Europ Assistance provvede il più velocemente possibile al reperimento ed all'invio di un tecnico elettricista sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Europ Assistance, sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un **massimo di 25,00 euro per intervento**.

Tale prestazione non opera per gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata la Farmacia dell'Assicurato, nonché per gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

In caso di guasto a seguito di Furto o Incendio

In caso di guasto a serrature o strutture similari ed a mezzi di chiusura la Compagnia, tramite Europ Assistance, fornisce le prestazioni che seguono:

- **Interventi di emergenza su serrature e strutture similari.** Qualora nella Farmacia assicurata si rendesse necessario l'intervento di un fabbro a seguito di tentativo di effrazione (sono compresi anche i danni evidenti a infrastrutture metalliche arrecati nel tentativo di scasso), Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature di porte o non funzionamento della serratura del cancello (**purché non elettroniche**), Europ Assistance provvede direttamente all'invio, il più velocemente possibile, del Tecnico sul luogo del Sinistro. La Compagnia, tramite Europ Assistance, sostiene o rimborsa le spese relative al diritto di uscita sino ad un **massimo di 25,00 euro per intervento**.

- **Invio di una guardia giurata**

Qualora a seguito di Incendio o Furto non fosse possibile dotare di idonei mezzi di chiusura i locali danneggiati, sede della Farmacia assicurata, ed esista il concreto pericolo di saccheggio od atti vandalici, Europ Assistance provvede nei modi possibili a contattare una Società specializzata che possa inviare una guardia giurata sul posto. La Compagnia, tramite Europ Assistance, sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un **massimo di 25,00 euro per intervento**.

- **Invio di un vetraio**

Qualora a seguito di un grave danno alla Farmacia (Furto, atti vandalici, ecc.), regolarmente denunciato alle autorità competenti, si rendesse necessario l'intervento di un tecnico vetraio, Europ Assistance provvede ad inviarlo per la riparazione del caso. La Compagnia, tramite Europ Assistance, sostiene o rimborsa le spese relative sino ad un **massimo di 25,00 euro per intervento**.

Altri servizi di assistenza

- **Servizio diritti protetti**

La Centrale Operativa di Europ Assistance, su semplice richiesta telefonica, mette in contatto l'Assicurato con la sua Equipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informazioni giuridiche relative alle seguenti materie:

- diritto del lavoro (esclusa la legislazione previdenziale)
- proprietà e contrattualistica
- problemi condominiali
- credito.

Tale servizio è in funzione nei soli giorni feriali ed in orario di ufficio.

In ossequio alle normative vigenti, in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza e Europ Assistance non si assume alcuna responsabilità derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato per la tutela dei propri interessi.

- **Consult Service**

Contattando la Centrale Operativa di Europ Assistance l'Assicurato può inoltre richiedere le seguenti informazioni:

- indirizzi di cliniche, ospedali, pronto soccorso;
- indirizzi di auto officine autorizzate di tutte le marche;
- orari di aerei, treni, traghetti;
- trasmissioni di messaggi urgenti 24 ore su 24.

- **Assistenza informatica al PC**

La Centrale Operativa di Europ Assistance, in funzione 24 ore su 24, potrà risolvere i problemi informatici occorsi ai Personal Computers utilizzati dall'Assicurato e, se necessario, metterlo in contatto telefonico con la propria Equipe di tecnici specializzati che sarà a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 21. **Si precisa che tale servizio riguarderà esclusivamente problemi concernenti Hardwares IBM compatibili (o Apple) ed il sistema operativo MS DOS. Sono pertanto escluse informazioni relative al Software di qualsiasi genere utilizzato dall'Assicurato.**

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

Sono esclusi dall'assistenza:

- i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificamente da Europ Assistance.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in conseguenza di partecipazioni ad attività illecite;
- in conseguenza di alterazioni determinate da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni, salvo in caso di uso terapeutico accertato da un medico di Europ Assistance;
- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, calamità provenienti da forze della

natura, influenze termiche ed atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

nicamente o via telex (n. 321.363 EURA I), nel momento in cui si verifica il Sinistro e comunque non oltre i 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a Europ Assistance.

Pertanto, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

In Caso di Sinistro

Prova

È a carico di chi richiede l'assistenza di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di Polizza.

Modalità di richiesta delle prestazioni

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefo-

Notizie da fornire al servizio assistenza immediato

- nome e cognome/ragione sociale dell'Assicurato e suo indirizzo;
- numero di Polizza preceduto dalla sigla ZURC;
- tipo di assistenza di cui si necessita;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico di reperibilità nel corso dell'assistenza.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

www.zurich.it



Because change happenz™